

Modifica del XX

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 9

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ Le esigenze per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite nelle appendici 2.1 segg.

² Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1 segg. deve:

II

Le appendici sono modificate come segue:

¹ Le seguenti appendici sono rinumerate:

l'appendice 3.1 diventa l'appendice 2.4

l'appendice 3.2 diventa l'appendice 2.5

l'appendice 3.5 diventa l'appendice 2.6

l'appendice 3.7 diventa l'appendice 2.7

² Queste appendici nonché l'appendice 2.2 sono modificate secondo la versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.8–2.15 secondo la versione annessa.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ..., fatto salvo il capoverso 2.

¹ RS 730.01

² Le modifiche di cui al numero II capoversi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

XX

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori elettrodomestici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A+ secondo la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994², modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 153.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

² Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4747), dal n. II 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4709) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2411).

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 153 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

- a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992³ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

³ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

- b. alla direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994⁴ che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici **e delle relative combinazioni**, modificata dalla direttiva 2003/66/CE.
- 7.2 Chiunque commercializza frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009 (apparecchi delle classi di efficienza energetica dalla B alla G) e il 31 dicembre 2010 (apparecchi della classe di efficienza energetica A).

⁴ GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificato dalla direttiva 2003/66/CE (GU L 170 del 9.7.2003, p. 10)
Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Esigenze per la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
 - b. gli apparecchi senza centrifuga;
 - c. gli apparecchi con compartimenti separati di lavaggio e di centrifugazione (p. es. tubi gemelli).

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 60456.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 60456 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995⁵;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni e caratterizzazione

7.1 Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di centrifugazione e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

- a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992⁶ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
- b. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995⁷ che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996⁸.

⁵ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

⁶ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

⁷ GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1

⁸ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o

- 7.2 Se il consumo di energia specifico delle prove standard per il ciclo cotone a 60°C è inferiore a 0,17 kWh/kg, sull'etichetta energetica si può dichiarare l'efficienza energetica A+ invece di A.
- 7.3 Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Esigenze per la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di

notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;

- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995⁹;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

- 7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:
 - a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992¹⁰ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
 - b. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995¹¹ che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.
- 7.2 Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

⁹ GU L 136 del 21.06.1995, pag. 28

¹⁰ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

¹¹ GU L 136 del 21.06.1995, pag. 28

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2011.

Esigenze per la commercializzazione delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica C secondo la direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996¹².

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

¹² GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85
Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio su cui si basa l'asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996¹³;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia, l'effetto pulente e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

- a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992¹⁴ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

¹³ GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1

¹⁴ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

- b. alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996¹⁵ recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
- 2.2 Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

¹⁵ GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1
Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Esigenze per la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
 - b. gli apparecchi portatili non destinati ad installazioni componibili fisse e con massa inferiore ai 18 kg.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica B secondo la direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002¹⁶.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50304.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

¹⁶ GU L 128 del 15.05.2002, pag. 45

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche della ventilazione e dell'isolamento nonché altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50304 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002¹⁷;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

- a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992¹⁸ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

¹⁷ GU L 128 del 15.05.2002, pag. 45

¹⁸ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

- b. alla direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002¹⁹ che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.
- 7.2 Chiunque commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

¹⁹ GU L 128 del 15.05.2002, pag. 45
Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Esigenze per la commercializzazione di apparecchi televisivi con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi (TV) e apparecchi televisivi combinati (TV con apparecchi integrati quali unità a dischi rigidi oppure lettori di Disco Versatile Digitale (DVD) e videoregistratori) fabbricati in serie con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. i monitor dei computer, anche con ricevitore di segnale televisivo, a condizione che vengano offerti come monitor di computer e
 - b. TV con decoder digitale integrato.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se la loro potenza assorbita in modo standby (passivo) è di 1 Watt al massimo. Per gli apparecchi televisivi combinati che si trovano in modo standby passivo e sono impostati per la registrazione programmata la potenza assorbita deve essere in questo stato di 2 Watt al massimo
- 2.2. Lo standby (passivo) è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non produce immagini o suoni, non riceve o trasmette dati, ma mediante il telecomando o un segnale interno può passare ad un altro modo.

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 62087 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;

- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi fabbricati in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box;
- b. apparecchi televisivi con decoder digitale integrato;
- c. apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e
- d. convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati solo se soddisfano le seguenti esigenze:

Modo	Potenza massima assorbita			
	Trasmissione di segnali via cavo	Trasmissione di segnali via terrestre	Trasmissione di segnali via satellite	Trasmissione di segnali via Digital Subscriber Line (DSL)
Standby (passivo)	3.0 W	3.0 W	3.0 W	3.0 W
Standby (attivo)	7.0 W	6.0 W	8.0 W	6.0 W

- 2.2 Per funzioni aggiuntive per il modo standby (attivo) si possono aggiungere ai valori di cui al numero 2.1 i valori indicati nella tabella qui di seguito (supplemento), ma in ogni caso la potenza massima assorbita non deve superare i seguenti valori:

- a. per i set top box ad eccezione dell'«High Definition» con MPEG2 e MPEG4 e PVR analogici: 15 W;
- b. per gli apparecchi televisivi con ricevitore e decoder digitale integrato: 16 W.

Funzione	Supplemento (potenza input AC in W)
Disco rigido interno	2.2
Interfaccia IEEE1394	0.8
Interfaccia Ethernet 100Mbit	0.4
Interfacce per la rete domestica	2.5
Interfaccia per ogni USB	0.3
Interfaccia per la tecnica domestica	0.4
Modem ADSL	2.0
Modem Docsis	4.5
LNB feed addizionale (alimentazione dell'LNB da 80 mA)	1.3
Ricevitore/demodulatore aggiuntivo	2.0
Ricevitore IR alimentato (almeno 15mA)	0.25

- 2.3 Lo standby (passivo) è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non riceve o trasmette dati, ma mediante il telecomando o un segnale interno può passare ad un altro modo.

Lo standby (attivo) è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non esegue le funzioni principali, può ricevere dati esterni e mediante il telecomando o un segnale esterno può passare ad un altro modo di funzionamento.

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62087 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- una descrizione dell'apparecchio;
- la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;

- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di apparecchi audio-video con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi audio-video con raccordo alla rete fabbricati in serie.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi:
 - a. per l'impiego professionale con uno smercio inferiore a 100 pezzi all'anno; e
 - b. per la scrittura e la lettura di DVD con ricevitore «over the air» (ricevitore OTA).

2. Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano in modo standby 1 Watt al massimo.

Lo standby è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non riceve o trasmette dati, ma mediante il telecomando o un segnale interno può passare ad un altro modo.

3. Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62087 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, la potenza e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6. Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di computer con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai computer con raccordo alla rete fabbricati in serie. Si applica ai seguenti apparecchi:
- a. computer desktop;
 - b. sistemi per videogiochi;
 - c. sistemi informatici integrati (unità desktop e monitor collegati alla rete tramite un alimentatore comune);
 - d. computer portatili e Tablet PC; e
 - e. desktop server.
- 1.2 Sono esclusi:
- a. stazione di lavoro;
 - b. server con potenza media ed elevata secondo la norma europea EN 55022;
 - c. Thin Client;
 - d. Blade PC; e
 - e. apparecchi portatili e Personal Digital Assistant (PDA).

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati solo se soddisfano almeno le seguenti esigenze:

Apparecchio	Potenza massima assorbita
Computer desktop, sistemi per videogiochi, sistemi informatici integrati e desktop server	Modo Spento: $\leq 2\text{ W}$ Modo Veglia: $\leq 4\text{ W}$
Computer portatili e Tablet PC	Modo Spento: $\leq 1\text{ W}$ Modo Veglia: $\leq 2\text{ W}$
Supplemento per Wake On LAN (WOL)	Modo Spento: $\leq 1\text{ W}$ Modo Veglia: $\leq 1\text{ W}$

- 2.2 Il modo Spento è un modo di un apparecchio collegato alla rete elettrica che si spegne automaticamente (ad es. mediante un timer) o manualmente. Questo modo viene disattivato quando l'apparecchio si accende automaticamente o manualmente.

Il modo Veglia è un modo di un apparecchio nel quale è necessaria poca energia e al quale l'apparecchio passa automaticamente o manualmente dopo un periodo di inattività. L'apparecchio si riattiva con un input della rete o dell'utente. Il modo corrisponde allo stato ACPI System (Advanced Configuration Power Interface) Level S3, detto «suspend to RAM».

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati al numero 1.1 sono misurate secondo i metodi descritti nell'«Appendix A «ENERGY STAR Test Procedure for Determining the Power Use of Computers in Standby, Sleep, Idle and Maximum Power» dell'«ENERGY STAR Program Requirements for Computers (Version 4.0)²⁰».

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la potenza, le funzioni, le unità, i collegamenti, altre particolarità, ecc.;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

20

http://www.energystar.gov/ia/partners/product_specs/program_reqs/Computer_Spec_Final.pdf

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di monitor di computer con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai monitor di computer con una diagonale di oltre 30 cm (12 pollici) e ai monitor muniti di un ricevitore TV fabbricati in serie, quando sono offerti come monitor di computer.
- 1.2 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente appendice i monitor muniti di un ricevitore TV offerti come apparecchi televisivi.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se la loro potenza assorbita in modo Spento è di 1 Watt al massimo e in modo Veglia di 2 Watt al massimo.
- 2.2 Il modo Spento è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, ma non esegue funzioni e non può passare a un altro modo né con il telecomando né con un segnale interno o esterno.
- 2.3 Il modo Veglia è un modo di un apparecchio nel quale è necessaria poca energia e al quale l'apparecchio passa automaticamente o manualmente dopo un periodo di inattività. L'apparecchio si riattiva con un input della rete o dell'utente. Il modo corrisponde allo stato ACPI System (Advanced Configuration Power Interface) Level S3, detto «suspend to RAM».

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo i metodi descritti al numero 4 del «Test Methodology» nell'«ENERGY STAR Program Requirements for Computer Monitors (Version 4.1)²¹».

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;

²¹ http://www.energystar.gov/ia/partners/product_specs/eligibility/monitors_elig.pdf

- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la diagonale, il segnale di luminosità, la risoluzione e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di apparecchiature per l'ufficio con funzioni di stampa e/o di scansione (fotocopiatrice, stampante, fax, scanner, dispositivi multifunzione) con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle apparecchiature per l'ufficio con funzioni di stampa e/o scansione con raccordo alla rete fabbricate in serie. Si applica ai seguenti apparecchi:
- a. fax;
 - b. duplicatori digitali;
 - c. stampanti;
 - d. fotocopiatrici;
 - e. scanner;
 - f. dispositivi multifunzione.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi:
- a. con una stampa su formati superiori a DIN A2;
 - b. con una stampa continua con una larghezza superiore a 420 mm;
 - a. con una stampa limitata a formati inferiori a DIN A6; oppure
 - d. con una velocità di stampa superiore a 65 pagine DIN A4 (oppure una superficie equivalente in un altro formato) al minuto.
- 1.3 Per le restrizioni del campo di applicazione sono determinanti le impostazioni standard della configurazione fornita dalla fabbrica. Non sono considerate le opzioni installate o aggiunte a posteriori.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 senza funzione di fax possono essere commercializzati se la loro potenza assorbita in modo Spento e Veglia è di 1 Watt al massimo, quelli con funzione di fax se la loro potenza assorbita in modo Veglia è di 2 Watt al massimo.
- 2.2 Per ulteriori funzioni si possono aggiungere ai valori 1 o 2 Watt di cui al numero 2.1 al massimo tre valori della seguente tabella (supplemento).

Funzioni	Descrizione	Supplemento (W)	
		Funzione di base	Funzione aggiuntiva
Collegamenti A.	Cablata < 20 MHz	0.3	0.2
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio con una velocità di trasferimento teorica inferiore a 20 MHz, compreso USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/Parallel/Centronics e RS 232.		
	B. Cablata ≥ 20 MHz und < 500 MHz	0.5	0.2
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio con una velocità di trasferimento teorica tra 20 MHz e 500 MHz, compreso USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i.LINK e 100Mb Ethernet.		
	C. Cablata ≥ 500 MHz	1.5	0.5
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio con una velocità di trasferimento superiore a 500 MHz, compreso 1Gb Ethernet.		
	D. Senza fili	3.0	0.7
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio che permette di trasferire dati senza fili in radiofrequenza a un altro apparecchio compreso Bluetooth e 802.11.		
	E. Schede di memoria, macchine fotografiche digitali, memorie esterne	0.5	0.1
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio che permette la connessione con un'unità esterna quali schede di memoria flash, lettori di carte o macchine fotografiche digitali, compreso PictBridge.		
Altre funzioni	G. Infrarossi	0.2	0.2
	Collegamento di dati o di rete presente nell'apparecchio che permette la connessione con un altro apparecchio esterno attraverso la tecnologia a infrarossi.		
	H. Unità	-	0.2
	Unità presenti nell'apparecchio. Il supplemento è conteggiabile per ogni unità separata. Questo supplemento non si applica alle unità esterne o alle memorie interne.		
	I. Scanner con lampade CCFL	-	2.0
	Per scanner con lampade CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL). Questo supplemento si applica una sola volta, indipendentemente dal numero o dalle dimensioni della fonte di luce.		
	K. Scanner con lampade non CCFL	-	0.5
	Per scanner con fonti di luce diverse dalle lampade CCFL, come ad esempio la tecnologia LED (Light-Emitting Diode), alogena, HCFT (Hot-Cathode Fluorescent Tube), Xenon o TL (Tubular Fluorescent). Questo supplemento si applica una sola volta, indipendentemente dal numero o dalle dimensioni della fonte di luce.		

L. Apparecchi con computer	-	0.5
Apparecchi che per il funzionamento necessitano di un computer, quindi che senza computer non possono eseguire le funzioni di stampa, copia o scansione. Questo supplemento è applicabile agli apparecchi che per eseguire le loro funzioni di base necessitano di un computer esterno. Questo supplemento non si applica agli apparecchi che utilizzano un computer come pura fonte di dati.		
M. Microtelefono senza fili	-	0.8
Si può fare ricorso a questo supplemento se l'apparecchio può essere utilizzato con un microtelefono senza fili. Questo supplemento si applica una sola volta, indipendentemente dal numero di microtelefoni senza fili collegati all'apparecchio. Questo supplemento non riguarda i microtelefoni senza fili con una propria alimentazione.		
N. Memoria	-	1.0 W per 1 Gb
Questo supplemento riguarda la capacità di memoria di dati esistente nell'apparecchio stesso, indipendentemente dalla tecnologia di memoria. Questo supplemento è calcolato linearmente alla capacità di memoria. Ad esempio per una memoria di 2.5 Gb è consentito un supplemento di 2.5 W; per una capacità di memoria di 0.5 Gb un supplemento di 0.5 W.		
O. Caricatori e alimentatori con una potenza di uscita definita sopra i 10 W	-	0.05 * (potenza di uscita - 10 W)
Questo supplemento è applicabile a tutte le apparecchiature per l'ufficio con funzione di stampa e con raccordo alla rete, ma non agli scanner. Il supplemento per i caricatori e gli alimentatori interni o esterni si calcola a partire dalla potenza di uscita definita dal fabbricante (senza una quantità misurata). Esempio: se un caricatore o un alimentatore ha un collegamento di 3 A e 12 V, la sua potenza di uscita è di 36 W e il supplemento permesso ammonta a $0.05 \cdot (36 - 10) \text{ W} = 0.05 \cdot 26 \text{ W} = 1.3 \text{ W}$. Per gli apparecchi che forniscono più di una tensione, la somma di tutte le potenze di tutte le tensioni costituisce la base del calcolo. Ad esempio: un apparecchio di 3 A e 24 V, nonché 1.5 A e 5 V ha una potenza complessiva di $(3 \cdot 24) + (1.5 \cdot 5) \text{ W} = 79.5 \text{ W}$ e un supplemento permesso di $0.05 \cdot (79.5 - 10) \text{ W} = 3.475 \text{ W}$.		

- 2.3 Il modo Spento è un modo di un apparecchio collegato alla rete elettrica che si spegne automaticamente (ad es. mediante un timer) o manualmente. Questo modo viene disattivato quando l'apparecchio si accende automaticamente o manualmente.

Il modo Veglia è un modo di un apparecchio nel quale è necessaria poca energia e al quale l'apparecchio passa automaticamente o manualmente dopo un periodo di inattività. L'apparecchio si riattiva con un input della rete o dell'utente. Il modo corrisponde allo stato ACPI System (Advanced Configuration Power Interface) Level S3, detto «suspend to RAM».

Le funzioni di base sono funzioni che devono essere attive nel modo Veglia. Le funzioni aggiuntive sono funzioni non attive nel modo Veglia.

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo i metodi descritti nell'«ENERGY STAR Program Requirements for Imaging Equipment (Version 1.0)»²².

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la velocità di stampa o di copia (bianco/nero e colori), la risoluzione, i collegamenti, le funzioni e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;

²² http://www.energystar.gov/ia/partners/product_specs/program_reqs/Prog_Req.pdf.

- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai motori normalizzati trifase fabbricati in serie con un numero di giri (ad es. come propulsori elettrici per pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori), un motore a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motore asincrono), una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.
- 1.2 Sono esclusi:
- motori per l'impiego in zone a pericolo di esplosione;
 - motori speciali per la conversione di frequenza secondo la norma IEC 60034-25 della Commissione Elettrotecnica Internazionale; e
 - motori completamente integrati nelle macchine (pompe, ventilatori, compressori).

2 Esigenze per la commercializzazione

I motori normalizzati di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica IE1 secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

3 Procedura di omologazione energetica

Il grado rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- una descrizione del motore;
- la dichiarazione secondo la quale il motore in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni e caratterizzazione

I dati relativi al grado di rendimento e la classe di efficienza energetica corrispondono alla norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale e devono essere annotati sulla targhetta dei dati tecnici.

8 Disposizione transitoria

I motori normalizzati non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.

Esigenze per la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatore, caricatore)

1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione (caricatori) esterni con raccordo alla rete fabbricati in serie che:
- servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa;
 - producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;
 - sono venduti insieme agli apparecchi o sono previsti per gli apparecchi alimentati da un caricatore;
 - sono fisicamente separati dall'unità alla quale forniscono corrente (apparecchio separato);
 - sono costantemente o temporaneamente collegati all'apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e
 - dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.
- 1.2 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati solo se soddisfano le seguenti esigenze:

Potenza massima assorbita in modo «non in carica»:	a. $\leq 0.5 \text{ W}$	per $0 \text{ W} \leq P_n \leq 10 \text{ W}$
	b. $\leq 0.75 \text{ W}$	per $10 \text{ W} \leq P_n \leq 250 \text{ W}$
Grado di rendimento medio necessario per caricare	c. $\geq 0.49 * P_n$	per $P_n < 1 \text{ W}$;
	d. $\geq 0.09 * \ln(P_n) + 0.49$	per $1 \text{ W} \leq P_n \leq 49.0 \text{ W}$
	e. ≥ 0.84	per $P_n > 49 \text{ W}$

- 2.2 «Non in carica» è un modo nel quale il caricatore è collegato alla rete elettrica, ma è separato dall'unità alla quale fornisce corrente.

«In carica» è un modo nel quale il caricatore è collegato alla rete elettrica e al contempo all'unità alla quale fornisce corrente.

Il grado di rendimento è il rapporto tra la potenza erogata al consumatore e la potenza assorbita necessaria. Il grado di rendimento medio si calcola

come valore medio aritmetico del grado di rendimento al 25%, 50%, 75% e 100% della potenza nominale (P_n) indicata.

3 Procedura di omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62301 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'apparecchio;
- c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura di omologazione energetica di cui al numero 3;
- e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;

- d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.